

TITOLO I
Denominazione - Sede - Durata

Art. 1
(Denominazione - Sede)

1. Fra le Piccole e Medie Imprese, che esercitano la loro attività (industriale, commerciale, turistica e di servizi, artigiana e agricola, come definite dalla disciplina comunitaria) nella Regione Calabria, viene costituito col presente atto un Consorzio con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., denominato CONFIDI – REGGIO CALABRIA (Consorzio Garanzia Collettiva Fidi di Reggio Calabria).
2. Il Consorzio ha sede in Reggio Calabria, presso la sede di Confindustria Reggio Calabria in Via Torrione, 96.

Art. 2
(Durata)

1. Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2025 e può essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II
Scopo e oggetto

Art. 3
(Scopo e Attività)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro e si propone di assistere le piccole e medie imprese nell'accesso al credito e (o) nel reperimento di capitale di rischio attraverso la prestazione di garanzie collettive alle imprese consorziate.
2. Il Consorzio può svolgere le seguenti attività:
 1. prestare garanzie collettive per favorire la concessione di crediti, sia a breve sia a medio-lungo termine alle imprese consorziate da parte di banche, di società di locazione finanziaria o di cessione generalizzata dei crediti, e da parte di altri soggetti operanti nel settore finanziario, e (o) per favorire il reperimento presso tali soggetti di capitale di rischio, concludendo apposite convenzioni;
 2. fornire servizi connessi o complementari all'attività di cui al punto 1), o comunque rivolti al miglioramento della gestione finanziaria delle imprese consorziate. Nell'ambito di tale attività il Consorzio può ad esempio:
 - a. negoziare i tassi di interesse più favorevoli e in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari, stipulando, se del caso, appositi accordi;
 - b. offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico-finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie e creditizie;
 - c. concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi;
 - d. partecipare a iniziative, programmi, strumenti di garanzia a favore delle piccole e medie imprese gestiti da istituzioni, enti e società europei, italiani ed esteri, concludendo appositi accordi e potendo essere destinatario di contro-garanzie e di interventi di reintegro delle perdite;
 - e. fornire ogni altro servizio finanziario.
3. L'attività del Consorzio comprende tutte le operazioni e le prestazioni necessarie per il conseguimento degli scopi sopraindicati. Qualora se ne presentasse la necessità, il Consorzio potrà istituire uno o più uffici esterni, nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune.

TITOLO III
Ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei consorziati

Art. 4
(Requisiti e numero dei consorziati)

1. Possono essere ammessi al Consorzio:
 - a. le piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione Calabria, qualunque sia la forma giuridica dell'impresa.
2. Si considerano piccole e medie imprese le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. Al Consorzio possono, inoltre, partecipare le imprese consorziate che, pur superando i limiti dimensionali indicati dall'Unione europea per le piccole e medie imprese, rispettano quelli previsti per gli interventi della Banca europea degli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché il loro numero non superi i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per dette imprese il Consorzio non può beneficiare degli interventi agevolati previsti per le piccole e medie imprese.
4. Il numero dei consorziati è illimitato.

Art. 5
(Ammissione dei consorziati)

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno e degli accordi e delle convenzioni di cui al precedente art. 3, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo.
4. I consorziati sono tenuti a versare l'importo della quota di sottoscrizione del fondo consortile. La quota di partecipazione di ciascuna impresa, determinata dal Consiglio Direttivo non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile, nè inferiore a 250 euro art. 13 comma 13 l.326/03.
5. I consorziati sono tenuti altresì a versare un contributo destinato ai fondi rischi di cui al successivo art. 12, comma 1, e pari a 250 €; in alternativa, dette imprese sono tenute a rilasciare al Consorzio o alle banche o enti finanziari convenzionati uno o più fidejussioni dell'ammontare complessivo di almeno 3.000,00 €.

Art. 6
(Obblighi dei consorziati)

1. Oltre ai versamenti iniziali previsti dall'articolo precedente, i consorziati assumono altresì gli obblighi previsti dal presente articolo.
2. I consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, sono in particolare obbligati a:
 - a. corrispondere al Consorzio un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio, qualora il Consiglio Direttivo ne deliberi il versamento e nell'ammontare da questo annualmente determinato entro il limite massimo di 200 €;
 - b. versare al Consorzio contributi sulle operazioni assistite dalle garanzie collettive nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - c. versare contributi straordinari ai fondi rischi di cui al successivo art. 12, comma 1, qualora l'assemblea ordinaria ne deliberi il versamento;
 - d. rilasciare al Consorzio, o alle banche o ai soggetti operanti nel settore finanziario convenzionati, una o più fidejussioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 5, qualora l'assemblea ordinaria deliberi in tal senso; l'ammontare di tali

fideiussioni non può essere complessivamente superiore a 3.000,00 €; tali fideiussioni potranno essere amministrare e custodite dal Consorzio ovvero potranno essere rilasciate direttamente in favore degli istituti convenzionati.

3. Tutti i consorziati sono inoltre tenuti a:

trasmettere al Consiglio Direttivo i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art. 4, comma 2, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell'attività imprenditoriale; versare rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Consorzio ai sensi del precedente art. 3, nonché rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite e imputabili a essi consorziati; osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio; favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 7 (Recesso)

1. L'imprenditore consorziato può recedere dal Consorzio. Il recesso avviene su comunicazione del consorziato da notificarsi al Consorzio e alle banche convenzionate e diventa operante solo al momento della estinzione di ogni sua esposizione debitoria garantita dal Consorzio.
2. Il socio receduto non viene liberato dalle obbligazioni assunte fino a quando non siano trascorsi almeno 30 mesi dal pervenimento della comunicazione del recesso; fino a tale data permane l'obbligo proporzionale di esborso per tutte le operazioni effettuate dal Consorzio fino alla data di comunicazione di recesso.

Art. 8 (Trasferimento dell'azienda)

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un consorziato di cui all'art. 4, comma 1, da comunicarsi, da parte di quest'ultimo entro 30 giorni per iscritto al Consorzio, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.
2. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.
3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quella beneficiaria.

Art. 9 (Esclusione del consorziato)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio Direttivo delibera inoltre l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato:
 - a. abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio, salva l'ipotesi dell'art. 4, comma 3; qualora non abbia informato tempestivamente il Consiglio Direttivo della perdita anche di uno solo dei requisiti d'ammissione, il consorziato è responsabile per ogni danno che derivi al Consorzio, in particolare per il fatto di avere nella compagine consortile anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole o medie;
 - b. si rifiuti di prestare fideiussione, se prevista dal presente statuto;
 - c. sia inadempiente alle obbligazioni assunte, in relazione al "fido" che gli è stato accordato;
 - d. sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali;

- e. non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di partecipazione al fondo consortile, del contributo ai fondi rischi o dell'eventuale contributo annuale;
 - f. non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
 - g. abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
 - h. abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
 - i. non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 30 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 3. L'esclusione di cui ai punti c), g) e h) sarà deliberata previa convocazione dell'interessato, con provvedimento motivato.
 4. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuta esclusione, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art. 10
(Accrescimento e trasferimento della quota)

1. Nei casi di recesso, esclusione o morte del consorziato la quota di partecipazione del consorziato uscente accresce proporzionalmente quelle degli altri e nessuna somma, a qualsiasi titolo, compreso espressamente il contributo versato ai fondi rischi, è dovuta al consorziato uscente.
2. E' vietata la liquidazione ai consorziati, al momento sia dello scioglimento del rapporto limitatamente al consorziato sia dello scioglimento del Confidi, della quota parte della partecipazione costituita da aumenti gratuiti del Fondo Consortile.
3. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, fermo restando il disposto del precedente art. 8.

TITOLO IV
Fondo consortile - Fondi rischi – Fideiussioni - Esercizio sociale
Divieto di distribuzione degli avanzi

Art. 11
(Fondo consortile - Patrimonio netto)

1. Il fondo consortile, di ammontare variabile, non può essere inferiore a 100 mila euro ed è costituito:
 - a. dalle quote di partecipazione sottoscritte dai consorziati;
 - b. dagli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'assemblea dei consorziati ai fondi rischi o ad altre riserve di bilancio.
2. Nessun consorziato può avere una quota superiore al venti per cento del fondo consortile.
3. Tutti i fondi e le riserve sono indivisibili.
4. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei consorziati o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
5. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile, questo si riduce al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dal comma 1, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, ovvero lo scioglimento del Consorzio.

6. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 4 gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale ammontare minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile ovvero il versamento di nuovi contributi straordinari così come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c) in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; altrimenti deve deliberare lo scioglimento del Consorzio.

Art. 12 (Fondi rischi)

1. I fondi rischi sono destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Consorzio in forza delle convenzioni da questo stipulate e sono alimentati con gli avanzi di gestione a essi destinati dall'assemblea dei consorziati.
2. Ai fondi rischi affluiscono i contributi e le erogazioni di privati, di imprese, di Associazioni e di Enti in genere, che intendono contribuire allo sviluppo della piccola e media impresa.
3. Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi rischi, il Consorzio può effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni di cui al precedente art. 3.

Art. 13 (Fideiussioni)

1. Il Consorzio ha la facoltà di ricevere e custodire eventuali "fideiussioni" rilasciate dagli Enti e Associazioni di cui all'art. 12 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dai consorziati, con riferimento ai fidi che sono stati loro accordati.
2. Il Consorzio concorderà con i singoli Enti fideiussori il contenuto, i termini e le modalità delle singole fideiussioni delle quali avrà la gestione, costituendosi mandatario dei fideiussori nei confronti degli Istituti di credito.

Art. 14 (Esercizio sociale - Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio gli amministratori del Consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni.
3. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
4. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:
 - a. il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste.

Questi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b) di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato

nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

Art. 15
(Divieto distribuzione degli avanzi)

1. Il Consorzio non può distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato.

TITOLO V
Organi consortili

Art. 16
(Organi del Consorzio)

1. Gli organi del Consorzio sono:
 1. l'Assemblea dei Consorziati;
 2. il Consiglio Direttivo;
 3. il Presidente
 4. il Vicepresidente;
 5. uno o più Comitati tecnici.
2. Tutte le cariche consortili relative ai suddetti organi sono a titolo gratuito.

Art. 17
(Assemblea dei consorziati)

1. L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati in regola con il versamento delle quote di partecipazione, dei contributi ai fondi rischi, degli eventuali contributi annuali e delle altre somme dovute, a qualsiasi titolo, al Consorzio, nonché con il rilascio delle fidejussioni previste dal presente statuto.
2. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto. Il consorziato può farsi rappresentare, in caso di impedimento, con delega scritta, da un altro consorziato. Nessun delegato può rappresentare più di dieci consorziati.
3. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 24.
4. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio, o in ogni altro luogo in Calabria indicato nell'avviso di convocazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio del Consorzio, mediante un avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno e dell'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione e del luogo dell'adunanza, nonché dell'indicazione delle materie da trattare, da spedire alternativamente a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, telex, corrispondenza elettronica con firma digitale almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale scritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Le deliberazioni possono risultare da verbale redatto da notaio su richiesta del Presidente dell'Assemblea. Gli intervenuti hanno facoltà di richiedere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni.

8. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 18
(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio d'esercizio del Consorzio e destina l'eventuale avanzo di gestione al fondo consortile, ai fondi rischi, o alle riserve indisponibili senza vincoli specifici di garanzia;
 - b. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
 - c. delibera sugli oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 14, terzo comma, del presente statuto.
3. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, sia in proprio che a mezzo delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono valide se assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 19
(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria può essere convocata in qualunque momento dal Presidente, anche su richiesta del Consiglio Direttivo o di tanti consorziati che rappresentino almeno un terzo del loro numero complessivo e deve essere convocata nei modi previsti per l'Assemblea ordinaria.
2. L'Assemblea straordinaria delibera
 - a) sulle proposte di modificazione dello statuto;
 - b) sullo scioglimento anticipato e sulla proroga del Consorzio;
 - c) sulla ripartizione e liquidazione del patrimonio netto consortile ai sensi dell'art. 11;
 - d) su ogni altro argomento avente carattere di straordinarietà.
3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza, sia in proprio che a mezzo delega, di almeno il sessanta per cento degli aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
4. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria si intenderà costituita validamente con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

Art. 20
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo, che è organo esecutivo, è composto da un numero di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea, ivi inclusi il Presidente ed il Vice presidente, scelti tra i consorziati, o rappresentanti di essi, se società; uno di essi può essere designato da parte dell'Ente o degli Enti che erogano contributi in favore del Consorzio. I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono, inoltre, far parte del Consiglio, con funzioni di osservatori, senza alcun potere deliberante un massimo di tre rappresentanti che gli Enti ed Associazioni di cui all'art. 12 avranno provveduto ad indicare.

- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione. In quest'ultimo caso, i consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva.
2. Il Consiglio viene convocato senza formalità dal Presidente o, in sua vece, dal Vice presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza degli intervenuti, a parità di voti il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle deliberazioni consiliari e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
 3. Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti poteri e funzioni:
 - a) Nomina del Presidente e del Vice presidente;
 - b) Amministra il patrimonio consortile, di cui all'art. 11;
 - c) Nomina i membri dei Comitati Tecnici;
 - d) Decide sulle proposte di "ammissione" e di "esclusione" dei consorziati, presentate dal Presidente;
 - e) Redige ed approva il regolamento interno;
 - f) Predisporre la relazione annuale sulla gestione, redige il bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni e provvede al suo deposito, nei tempi e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - g) Decide gli atti di straordinaria amministrazione;
 - h) Controlla e vigila sull'andamento delle obbligazioni assunte dai consorziati in relazione alle concessioni di "fido" e sui rapporti, in generale, tra il Consorzio e gli Istituti di credito;
 - i) Determina la quota di partecipazione del consorziato al fondo consortile;
 - j) Fissa l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia prestata, dei contributi annuali, qualora di questi ultimi deliberi il versamento e dei rimborsi e corrispettivi, entro i limiti massimi eventualmente indicati dal presente statuto;
 - k) Delibera la stipula e dà esecuzione alle convenzioni e agli accordi con le banche e con le società ed enti di cui all'art. 3.
 4. Al Consiglio Direttivo è anche demandato il potere di far concorrere alla costituzione o di far partecipare il Consorzio, qualora lo ritenga opportuno, a fondi interconsortili e a enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei confidi, o ai programmi, alle iniziative e agli strumenti previsti dall'art. 3, comma 2, lett. d).

Art. 21 (Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore triennio.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Consorzio. Egli, inoltre, ha i seguenti poteri e facoltà:
 - a. Proporre al Consiglio Direttivo l'ammissione di nuovi consorziati;
 - b. Proporre al Consiglio Direttivo l'esclusione del consorziato;
 - c. Stipulare le convenzioni con gli Istituti di credito, dopo averne sottoposto il testo all'esame del Consiglio Direttivo;
 - d. Esercitare in generale tutti i poteri di ordinaria gestione ed amministrazione;
 - e. Proporre contributi annuali o una tantum che i consorziati dovranno versare;
 - f. Convocare l'Assemblea a norma degli artt. 17, 18 e 19;
 - g. Presiedere il Comitato Tecnico.
3. Quando il Presidente, per qualsiasi motivo, non possa esercitare le sue funzioni anche temporaneamente, i poteri a lui attribuiti dai successivi punti a), d) e g) vengono esercitati dal Vice presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22
(Comitati tecnici)

1. Possono essere istituiti uno o più Comitati tecnici, ognuno composto:
 - a) dal Presidente del Consorzio;
 - b) da due membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra i componenti del Consiglio medesimo;
 - c) da due o più rappresentanti designati dall'Istituto di credito;
 - d) da un membro, designato dal Consiglio Direttivo, scelto tra il Direttore o un Funzionario dell'Associazione degli Industriali.
2. Tutti i componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio o dimissioni di uno di essi.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio.
4. Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche senza formalità ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, oltre agli eventuali rappresentanti della banca. Le deliberazioni del Comitato devono essere assunte dall'unanimità dei presenti.
5. Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti poteri e facoltà:
 - a) Decidere insindacabilmente in merito alla concessione e alla revoca delle garanzie consortili, motivandone sommariamente l'eventuale rigetto e proponendone, se del caso, le opportune modifiche ai fini della presentazione di una nuova domanda;
 - b) Esprimere pareri tecnici, su richiesta del Presidente del Consorzio, in ordine a questioni e problemi particolari o generali, riguardanti le operazioni di concessione e revoca delle garanzie consortili ed il settore del credito, in generale, con riferimento ai problemi dei consorziati;
 - c) Proporre agli Organi competenti le eventuali modifiche o rettifiche da apportare alle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito.

Art. 23
(Servizi di Segreteria)

1. Le attribuzioni di Segretario sono affidate a persona indicata dal Consiglio Direttivo. Il Segretario del Consorzio svolgerà le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico ed è responsabile del regolare andamento dei servizi di segreteria.

TITOLO VI
Enti sostenitori

Art. 24
(Enti sostenitori)

1. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività del Consorzio attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.
2. Essi non divengono consorziati né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare all'assemblea del Consorzio con le modalità stabilite dallo statuto.

TITOLO VII
Scioglimento del Consorzio - Regolamento –
Rinvio al codice civile

Art. 25
(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i consorziati.
2. Il patrimonio consortile rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, e restituite le somme di terzi affluite ai fondi rischi con vincolo di restituzione, verrà devoluto con deliberazione dell'assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 26
(Regolamento interno e funzionamento della garanzia)

1. Nel Regolamento interno di attuazione del presente Statuto verrà fra l'altro stabilito:
 - a) L'importo massimo unitario dei finanziamenti garantibili dal Consorzio;
 - b) Il rapporto tra il totale delle garanzie consortili (fondi rischi e fideiussioni) ed il totale dei finanziamenti garantibili;
 - c) La percentuale di ripartizione del rischio tra il Consorzio e gli Istituti di credito finanziatori.
2. Le accertate eventuali insolvenze da parte dei consorziati vengono coperte dal Consorzio nei limiti della garanzia prestata mediante prelievi dai fondi rischi. Nel caso di insufficienza di tali fondi la parte rimasta scoperta viene addebitata ai consorziati indicati nell'art. 4, comma 1, lett. a), prestatori della fideiussione di cui all'art. 6, o dell'equivalente deposito cauzionale, in misura paritetica e mediante escussione della suddetta garanzia.

Art. 27
(Arbitrato e Foro competente)

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra il Consorzio ed i suoi appartenenti, tra i suoi organi, tra i liquidatori, in relazione a questo atto, è deferita ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due designati uno da ciascuna delle parti in contrasto, il terzo, con funzione di Presidente dal Collegio designato di comune accordo o, in difetto, dal Presidente dell'Associazione degli Industriali della provincia di Reggio Calabria.
2. Foro competente per ogni eventuale controversia viene nominato quello di Reggio Calabria.

Art. 28
(Rinvio alle disposizioni del codice civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile in materia di Consorzi.